

## COLLEGIO DEI DOCENTI

(Art. 7 D. Lgs. n.297/1994)

Il Collegio dei docenti, composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto e presieduto dal dirigente scolastico, svolge le seguenti funzioni:

- delibera in materia di funzionamento didattico, curando la programmazione dell'azione educativa nell'adeguamento dei programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- elabora annualmente il piano dell'offerta formativa dell'istituto;
- formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni;
- delibera relativamente alla suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;
- provvede all'adozione dei libri di testo;
- adotta o promuove iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento;
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;
- elegge i docenti per il comitato di valutazione;
- stabilisce il numero e la tipologia di commissioni interne all'istituto;
- programma ed attua iniziative per il sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali.